

A Legacoop Agrolimentare

Alle Legacoop regionali e territoriali

Alle Cooperative che applicano il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da Cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqua coltura e vallicoltura

Loro Sedi

Roma, 5 dicembre 2022

Oggetto: Rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da Cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqua coltura e vallicoltura.

Il 30 novembre scorso, è stato rinnovato, il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da Cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqua coltura e vallicoltura; un rinnovo che arriva in un momento delicato per i lavoratori tutti ma in particolare per quelli della pesca e che prova a dare risposte ad un settore delicato e strategico per lo sviluppo del settore.

Il contratto, che arriva dopo la scadenza del precedente al 31 dicembre 2021, ha durata quadriennale e copre dunque il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda il dato economico, le parti hanno convenuto un aumento complessivo del 6% dei minimi tabellari, da corrispondersi in due tranches pari al 3% ciascuna, la prima a partire dal 1° dicembre 2022 e la seconda dal 1° marzo 2023.

A fronte della pesante situazione economica, dell'attuale fase inflattiva e dell'andamento incerto dell'economia le parti hanno sottoscritto anche, a latere, un verbale in cui si impegnano a incontrarsi entro il 31 dicembre 2023, per valutare la situazione economica del settore e del contratto.



Numerosi invece gli aspetti normativi toccati dalla trattativa. In particolare le modifiche al testo contenute nel verbale di accordo, allegato alla presente circolare, hanno riguardato:

Relazioni industriali: le Parti hanno concordato di ribadire l'unicità del contratto e la necessità dell'unanimità fra esse per eventuali richieste di adesioni al contratto stesso.

Art.9 Flessibilità: per le ore di flessibilità positiva non strutturale è stata inserita una maggiorazione del 20%, a partire dal primo dicembre 2022,

Art.13 Orario straordinario: la maggiorazione per lo straordinario diurno è aumentata al 30% dal 20% attuale, mentre lo straordinario festivo passa dall'attuale 30% al 35%. Invariata la maggiorazione per lo straordinario notturno.

Art. 14 Pernottamento nelle valli da pesca: la misura dell'indennità per il pernottamento nelle valli da pesca passa a 45€ per singola notte, mentre i giorni di presenza notturna passano dagli attuali 15 a 6 nello stesso mese.

Art.18 Permessi retribuiti: viene chiarito che i gruppi di ore di permesso retribuito già previste dall'articolo relativi alle festività abolite e quelli aggiuntivi pari a 56 ore sono da considerarsi aggiuntivi e non alternativi tra di loro.

Art.27 Indennità di malattia: viene estesa al 100% l'indennità di malattia per i giorni dal 4° al 20° ma viene anche inserito un meccanismo disincentivante che prevede un decalage al 75% dell'indennità a partire dal sesto evento di malattia del singolo lavoratore. Viene poi chiarito che le misure previste dall'articolo si applicano anche ai lavoratori apprendisti.

Art.28 Indennità di infortunio: anche l'indennità di infortunio viene portata al 100% dall'attuale 60% e, anche in questo caso, estesa ai lavoratori apprendisti.

Art.30 Aspettativa malattia e infortunio: viene esteso a 180 giorni, dagli attuali 120, il periodo ulteriore di aspettativa non retribuita in cui viene garantita la conservazione del posto di lavoro.

Art.41 Indennità di cassa: viene aumentata l'indennità economica di cassa dall'attuale 5% al 10%

Art. 60 Formazione: estese anche le ore di formazione retribuita dalle attuali 150 a 200 ore nell'arco del triennio.

Art.64 Previdenza complementare: oltre ad aggiornare i riferimenti al fondo Previdenza Cooperativa, viene aumentato a partire dal primo gennaio 2023 l'importo a carico del datore di lavoro che passa dall'1% all'1,5%.

Art.65 Fondo sanitario integrativo: l'articolo precisa la responsabilità delle imprese che omettono il versamento obbligatorio al fondo e specifica meglio i casi in cui la cooperativa applichi forme di sanità integrativa alternative ma comunque paritarie rispetto alle prestazioni previste.



Art.67 rinnovo del contratto: vengono ridotti e razionalizzati i tempi per le procedure di rinnovo del CCNL.

Art. 32 Gravidanza e puerperio: due gli interventi su questo articolo, da un lato viene esteso di tre mesi il periodo di esenzione dal lavoro notturno per il genitore con figli dall'età compresa tra 3 e sei anni di età. Viene poi esteso di un giorno, oltre a quanto previsto dalla legge, il congedo di paternità obbligatoria.

Art 30 bis Ferie solidali: nuovo articolo che recepisce la normativa sulle ferie solidali e consente la cessione di un massimo di 10 giorni complessivi ai lavoratori con particolari esigenze di cura e che abbiano usufruito di tutte le proprie libertà.

Art.32 bis Tutele per le donne vittime di violenza di genere: anche in questo caso si tratta di un nuovo articolo che recepisce la normativa in materia e che estende, oltre a quanto previsto dalla Legge, di due mesi il congedo per le lavoratrici vittime di violenze di genere, mentre le lavoratrici a tempo determinato inserite in percorsi di protezione possono esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso e possono godere di un diritto di precedenza per 18 mesi.